



**COMUNE DI SCHIO**  
(Provincia di Vicenza)

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazioni consiliari:

- n. 11 del 24.01.1992
- n. 48 del 14.04.1992

Modificato con deliberazioni consiliari:

- n. 82 del 05.06.1995
- n. 52 del 13.05.1996
- n. 85 del 22.10.2012

Entrata in vigore 1 dicembre 2012

## INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	3
ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	3
ART. 3 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	3
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	4
ART. 5 - NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	4
ART. 6 - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	4
ART. 7 - ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI	5
ART. 8 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIERE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 - COMMI 2 E 5 - DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI	6
ART. 9 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DA PARTE DEL SINDACO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 – COMMA 3 - DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI	6
ART. 10 - POTERE DI INIZIATIVA DA PARTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 - COMMA 4 – DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI	7
ART. 11 - ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO E RICERCA	7
ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO E RICERCA	7
ART. 13 - L'AUDIZIONE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI	8
ART. 14 - CONVOCAZIONE E PRESIDENZA NELLE COMMISSIONI CONSILIARI	8
ART. 15 - ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI	9
ART. 16 - VERBALE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	9
ART. 17 - INDENNITÀ' DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI	9
ART. 18 - PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	9
ART. 19 - LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	10
ART. 20 - NORME FINALI E DI RINVIO	10

ART. 1  
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il consiglio comunale costituisce al suo interno commissioni consiliari, ne stabilisce il numero, le competenze e la loro composizione numerica.
2. Il consiglio comunale può costituire:
  - a) commissioni consiliari permanenti;
  - b) commissioni consiliari di studio e ricerca.
3. Il sindaco, gli assessori, il presidente del consiglio comunale, ed in sua vece il vicepresidente, hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
4. Alle sedute delle commissioni consiliari possono, inoltre, partecipare come uditori i consiglieri comunali.
5. Alle commissioni consiliari non sono attribuiti poteri deliberativi.

ART. 2  
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite solo da consiglieri comunali, mentre alle commissioni consiliari di studio e ricerca possono partecipare anche esterni, esperti nella specifica materia.
2. Ogni consigliere ha diritto di partecipare ad almeno una commissione permanente.
3. La composizione della commissione permanente deve assicurare in ogni caso la rappresentanza della minoranza.

ART. 3  
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le commissioni consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita trattazione dei provvedimenti di maggiore complessità da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.
2. Esse vengono costituite con criterio proporzionale.
3. Per la elezione dei componenti viene utilizzato il sistema del voto limitato ad una preferenza.

ART. 4  
INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le commissioni consiliari permanenti sono quattro ed hanno le attribuzioni e competenze sottospecificate:
  - a) COMMISSIONE I AFFARI GENERALI:  
competenze attribuite alla segreteria generale, al settore amministrativo ed al settore economico.
  - b) COMMISSIONE II SERVIZI CULTURALI E SCOLASTICI - SPORT E TEMPO LIBERO:  
competenze attribuite al servizio cultura, formazione, sport e tempo libero.
  - c) COMMISSIONE III SERVIZI TECNICI – URBANISTICA E AMBIENTE:  
competenze attribuite al settore servizi tecnici, urbanistica e ambiente.
  - d) COMMISSIONE IV SERVIZI SOCIALI E SANITARI:  
competenze attribuite al servizio socio-assistenziale e sanitario.

ART. 5  
NOMINA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale provvede alla elezione delle quattro commissioni consiliari permanenti.
2. Le commissioni sono composte da sette membri aventi la qualifica di consigliere comunale ed i componenti sono scelti con voto limitato ad un nominativo.
3. Il presidente viene eletto dalla singola commissione a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente responsabile del settore cui la commissione fa riferimento, o suo delegato.
5. La riunione della commissione è valida quando siano presenti almeno quattro componenti.
6. Ogni componente ha diritto ad un voto ed i pareri espressi sono assunti a maggioranza assoluta dei membri assegnati.

ART. 6  
ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
  - a) in sede consultiva, per approfondire e/o esprimere pareri nelle materie di propria competenza ed in particolare su proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni;
  - b) in sede propositiva per formulare proposte di atti di indirizzo e/o ordini del giorno nell'ambito delle materie di competenza consiliare.

2. I pareri non sono vincolanti e non sono preclusivi per il successivo procedimento deliberativo. Il consigliere può chiedere al segretario che il proprio parere venga verbalizzato.
3. I membri delle commissioni consiliari e relativi segretari sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente previsti dalla legge e dal regolamento.

## ART. 7

### ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI

1. *L'assegnazione degli affari alle commissioni può avvenire ad opera:*
  - a) *del consiglio comunale*
  - b) *del sindaco*
  - c) *del presidente della commissione*
  - d) *dei singoli consiglieri comunali.*
2. *Il consiglio comunale può, con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri presenti, richiedere alle commissioni consiliari:*
  - a) *di approfondire e/o esprimere pareri sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni, formulandone il quesito ed il termine entro cui esercitare la funzione;*
  - b) *di predisporre e/o formulare atti di indirizzo e/o ordini del giorno all'interno e nei limiti delle competenze del consiglio comunale.*
3. *Il sindaco, dandone comunicazione al presidente del consiglio comunale, può richiedere al presidente della competente commissione consiliare l'approfondimento preventivo di una proposta di deliberazione che sarà successivamente sottoposta al consiglio, previa acquisizione dei pareri di legge.*
4. *Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di atti di indirizzo e/o ordini del giorno nell'ambito delle materie di loro competenza e degli atti di programmazione dell'ente. L'iniziativa della commissione deve essere preventivamente approvata dalla maggioranza dei componenti e comunicata al sindaco. L'eventuale assunzione di impegni di spesa dovrà essere preventivamente allocata negli atti di programmazione e di gestione dell'ente. La proposta potrà essere presentata all'approvazione del consiglio comunale, previa acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ed il presidente la illustrerà al consiglio.*
5. *Il singolo consigliere può richiedere al presidente del consiglio comunale che un determinato argomento, tra quelli elencati all'art. 6 comma 1. lett. b) venga assegnato alla commissione consiliare competente. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, demanda alla commissione competente la formulazione di una proposta che sarà successivamente sottoposta al consiglio, previa acquisizione dei pareri di legge. L'esame da parte della commissione dovrà essere preventivamente approvato dalla maggioranza dei suoi componenti.*

6. *Il presidente del consiglio comunale, per motivi di urgenza e sentita la conferenza dei capigruppo, può iscrivere all'ordine del giorno del consiglio proposte non esaminate in sede di commissione.*

#### ART. 8

##### MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL CONSIGLIERE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 – COMMI 2 E 5 - DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI

1. Ad avvenuta eseguibilità della deliberazione consiliare, il presidente del consiglio comunale trasmette, tempestivamente, al presidente della competente commissione il medesimo provvedimento, affinché la commissione possa esprimersi nei termini e modalità ivi previste.
2. Il presidente deve convocare la commissione alla prima seduta utile ed illustrare il contenuto della deliberazione, dichiarando aperti i lavori.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il presidente può far partecipare ai lavori anche esperti e/o tecnici della singola materia, senza alcuna spesa a carico dell'Ente, oppure acquisire dagli uffici indicazioni dottrinali o giurisprudenziali utili al mandato ricevuto.
5. Il segretario della commissione deve stilare il verbale dei lavori e riportare, se richiesto, le posizioni ed i pareri dei singoli consiglieri.
6. Ultimati i lavori, la commissione redige il parere e/o la relazione e lo trasmette al presidente del consiglio comunale, mentre se ha predisposto un ordine del giorno deve trasmetterlo al dirigente competente per l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti.

#### ART. 9

##### MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DA PARTE DEL SINDACO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 – COMMA 3 - DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI

1. Prima che sia discusso un argomento posto all'ordine del giorno, il sindaco può chiedere al presidente del consiglio comunale che lo stesso sia ritirato per essere devoluto alla competente commissione consiliare per un ulteriore esame, indicandone gli aspetti da approfondire ed i tempi di risposta.
2. La gestione dei lavori all'interno della Commissione avviene in conformità a quanto previsto dal precedente art. 8.

## ART. 10

### POTERE DI INIZIATIVA DA PARTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 51 – COMMA 4 - DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI SUOI ORGANI

1. Il presidente ed il singolo componente possono portare all'esame della commissione un atto di indirizzo od un ordine del giorno già predisposto, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 51 – comma 4 - del vigente regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei suoi organi.
2. Il presidente ed ogni singolo componente possono proporre all'esame della commissione una materia od un argomento meritevole di essere approfondito e portato all'approvazione del consiglio comunale.
3. Le materie oggetto di approfondimento dovranno:
  - a) essere previste espressamente negli atti di programmazione dell'Ente recependone i principi ispiratori e le finalità;
  - b) essere in sintonia e non contrapporsi all'attività amministrativa dei singoli uffici;
  - c) salvaguardare, in ogni caso, la dignità e l'onorabilità delle persone.
4. La gestione dei lavori all'interno della commissione avviene in conformità a quanto previsto al precedente art. 8.

## ART. 11

### ISTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO E RICERCA

1. Le commissioni consiliari di studio e ricerca vengono istituite dal consiglio comunale in tutte quelle situazioni in cui si valuti l'opportunità di disporre una più approfondita conoscenza delle materie sulle quali il consiglio comunale è chiamato a deliberare.

## ART. 12

### FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI STUDIO E RICERCA

1. Possono far parte di tali commissioni consiglieri comunali e persone di comprovata esperienza nella specifica materia.
2. Nella deliberazione di istituzione, devono essere previsti:
  - a) il numero ed il nominativo dei componenti;
  - b) il nominativo del presidente;
  - c) la materia da trattare;
  - d) il termine ultimo per rendere il parere o la relazione;
  - e) la previsione di partecipazione ai lavori della commissione di persone esterne, purché dotate di comprovata esperienza nella materia da trattare;

- f) lo scioglimento automatico della commissione dopo l'avvenuta presentazione della relazione conclusiva;
- g) la facoltà del presidente di dichiarare i lavori in seduta pubblica, ristretta o segreta.

3. Funge da segretario un dirigente del Comune o dipendente da lui delegato.

#### ART. 13

#### L'AUDIZIONE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il presidente può invitare in audizione rappresentanti di enti, associazioni, categorie, forze politiche, sociali, economiche, professionali, consigli di quartiere, che sono interessati all'argomento trattato.
2. Possono altresì essere chiamati in audizione singoli cittadini quando il presidente ritenga di acquisire un loro preventivo parere sull'argomento oggetto di esame.
3. Il presidente può chiedere l'intervento alle riunioni del sindaco e degli assessori, del presidente del consiglio comunale, ed in sua vece del vicepresidente, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
4. Il presidente può, infine, proporre l'audizione di specialisti nelle varie materie; la nomina e la relativa assunzione della spesa dovranno essere adottate in via preventiva dal dirigente competente.

#### ART. 14

#### CONVOCAZIONE E PRESIDENZA NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari si riuniscono su iniziativa del proprio presidente o su richiesta allo stesso da parte di almeno tre membri, i quali dovranno specificare l'argomento da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale è sufficiente la convocazione telefonica.  
Nell'invito deve venire indicato l'ordine del giorno e se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.
3. L'audizione è convocata dal presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza della commissione.
4. Il presidente può delegare un componente della commissione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento dandone comunicazione al sindaco.
5. Il presidente organizza e coordina i lavori delle sedute.



ART. 15  
ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari, nell'ambito della propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta e dagli uffici comunali, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, notizie, informazioni, dati ed atti utili alla loro attività.
2. Alle richieste delle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. Viene fatto salvo il rispetto del segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4. Gli amministratori ed i dipendenti del Comune o di enti, istituzioni, aziende dipendenti, hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire tutti gli atti e documenti di cui siano in possesso per ragioni di servizio. Resta salvo il dovere di detti soggetti di non esibire documenti coperti da segreto o divieto di divulgazione previsti dalla normativa vigente.

ART. 16  
VERBALE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il segretario della commissione provvede alla consulenza tecnico - giuridica nonché alla redazione del verbale dei lavori.
2. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 17  
INDENNITÀ' DI PRESENZA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Ai membri delle commissioni consiliari compete l'indennità di presenza nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Tali indennità, in particolare, non sono cumulabili tra loro né nell'ambito della medesima giornata né con l'indennità di carica.

ART. 18  
PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le sedute delle commissioni consiliari sono, di norma, pubbliche.
2. Le sedute sono segrete quando l'oggetto della discussione possa ledere il diritto alla riservatezza di società, enti o persone e, comunque, nei casi previsti espressamente dalla legge.
3. Spetta alla commissione stabilire a maggioranza, per singoli oggetti, se la seduta debba essere segreta.

4. I membri delle commissioni sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente previsti dalla legge.

ART. 19  
LA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. La perdita della qualità di consigliere comunale comporta la decadenza da membri delle commissioni consiliari.
2. I consiglieri comunali che non intervengono - senza giustificato motivo - a tre sedute consecutive, decadono di pieno diritto.

ART. 20  
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Sono fatte salve le competenze delle commissioni comunali previste da normative specifiche.